



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Presidenza

Via Argento s.n.c. - 88100 Catanzaro tel.
0961885700-02
e-mail: prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it

PROCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE DI CATANZARO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL CIRCONDARIO DI CATANZARO

Avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro.

Premesso che Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi degli Odontoiatri e dei Biologi hanno stipulato in data 24 maggio 2018 un protocollo d'Intesa finalizzato all'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici, ex art. 15 L. 8/3/2017 n° 24, la cui disciplina si intende in questa sede richiamata;

Considerato che gli artt. 5, 14 e 15 di detto protocollo prevedono la possibilità di estendere alle professioni sanitarie il protocollo con l'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale delle professioni non mediche oltre alla possibilità di stipulare Protocolli di Intesa locali;

che il CSM ha siglato un accordo con il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 8 marzo 2017, n° 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO, firmato il 24 maggio 2018.

Rilevato che appare necessario provvedere ad armonizzare e regolamentare anche l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di tutti gli iscritti alle altre categorie professionali mediante un Protocollo di Intesa locale;

Si conviene quanto segue:

1

Iscrizione all'albo

1. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione redatta in bollo, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Catanzaro all'indirizzo di posta elettronica certificata: prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it firmata digitalmente. Ad accettazione conseguita, andrà allegata la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nei c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione. Il comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.


2. Speciale competenza

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima,

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di due anni, salva diversa disposizione e diversa durata indicata nei protocolli firmati a livello nazionale.

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa. Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda; il curriculum vitae europeo;



la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo); attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento. Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'articolo 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata della documentazione prevista dal presente articolo.

4. Valutazione della speciale competenza

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

6. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'Iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante per coloro nei confronti dei quali è stato instaurato un processo penale a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio o decreto che dispone il giudizio per i seguenti delitti: Artt. 270 c.p. (associazioni sovversive); 314c.p.(peculato); 317 c.p. (concussione); 318c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione); 319 c.p. (corruzione per

un atto contrario ai doveri d'ufficio); 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti); 372 c.p. (falsa testimonianza); 373c.p. (falsa perizia o interpretazione); 374c.p. (frode processuale); 375c.p. (frode in processo penale e depistaggio); 377c.p. (intralcio alla giustizia); 379 bis c.p. (rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale); 380c.p. (patrocinio o consulenza infedele); 381c.p. (alta infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico); 385c.p. (evasione); 386c.p. (procurata evasione); 414 bis c.p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia); 416c.p. (associazione per delinquere); 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniera); 416 ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso); 476 c.p. (falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 477 c.p. (falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 480 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità); 575 c.p. (omicidio); 605 c.p. (sequestro di persona); 609 bis c.p. (violenza sessuale); 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne); 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo); 610 c.p. (violenza privata); 612 bis c.p. (atti persecutori); 629 c.p. (estorsione); 640 c.p. (truffa); 648 c.p. (ricettazione); 648 bis (riciclaggio), 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter .1 c.p. (antiriciclaggio); 589 c.p. (omicidio colposo colpa professionale); 590 comma II c.p. (lesioni personali colpose gravissime) nell'ipotesi in cui sia stata adottata una misura cautelare; nonché per ogni titolo di reato in relazione al quale sia stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis I c.p. in ogni caso, non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui non sia stata ottenuta la riabilitazione poiché l'interessato non ha effettuato richiesta, se il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Revisione dell'albo

7. Modalità

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c. p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

8. Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole

categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio per coloro che non hanno indicato la PEC, a produrre:

- a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
- b) "curriculum vitae" europeo
- c) dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere espletato gli incarichi relativi ad almeno due consulenze tecniche d'ufficio ovvero quattro di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;
- f) prova di avere comunicato quanto previsto sub e) al proprio Ordine o Collegio. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto. I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali e il Presidente della Camera di Commercio forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.


9. Revisione a campione

È facoltà del Comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

Disciplina dell'albo

10. Competenza

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.



11. Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c. p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale. In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame dei Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

12. Criteri di giudizio


Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a. la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b. gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

13. Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione;

- a. l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b. la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c. i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando *ex art.* 154 c. p.c., per una proroga del termine;
- d. l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c. p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato *ex art.* 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al c.t.u e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circular scribble on the left, several cursive signatures, and a small number '6' on the right.

14. Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'Ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala dei CTU ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello agli Uffici dei Giudici di Pace ed all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente.

15. Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà del Comitato e del Presidente per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del Tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Norme finali

16. Pubblicità .

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web del Tribunale di Catanzaro per una sua maggiore diffusione e conoscenza.




17. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

18. Regime transitorio

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del presente protocollo saranno vagliate dal Comitato alla luce delle regole preesistenti.

Catanzaro, 04 marzo 2021



Dott. Rodolfo Palermo	Presidente del Tribunale	Rodolfo Palermo
Dott. Vincenzo Capomolla	Procuratore Aggiunto della Repubblica di CZ	Vincenzo Capomolla
Presidente o Delegato	Ordine / Collegio	Firma
PRESIDENTE	ORDINE INGEGNERI	[Signature]
DELEGATO	ORDINE MEDICI	Nino Anfuso
PRESIDENTE	ORDINE CHIMICI E FISICI CALABRIA	[Signature]
DELEGATO	ORDINE REGIONALE GEOLOGI	[Signature]
PRESIDENTE	ORDINE PROVINCIALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI	[Signature]
DELEGATO (TESORIERE)	ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI CATANZARO	[Signature]
DELEGATO	Collegio Agronomi LAUREATI	[Signature]
PRESIDENTE	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILITÀ	[Signature]
SEGRETARIO	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROV. CATANZARO	[Signature]
PRESIDENTE	Collegio GEOMETRI - G. LAUREATI	[Signature]
DELEGATO	ORDINE NAZIONALE BIOLOGI	[Signature]
PRESIDENTE	ORDINE DEI CONSULENTI DEL VINO	[Signature]

